

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

4	TUTTI I SOGGETTI	Riammissione alla dilazione dei ruoli
5	TUTTI I SOGGETTI	Riammissione alla dilazione da accertamento con adesione/acquiescenza
7	PERSONE FISICHE E ALTRI SOGGETTI	Estensione dei soggetti obbligati all’invio delle spese sanitarie
9	SOGGETTI IVA	Attuazione del DLgs. 127/2015 - Tracciabilità dei pagamenti e riduzione dei termini di accertamento
10	TUTTI I SOGGETTI	Cessioni gratuite di prodotti a fini di solidarietà sociale - Disciplina fiscale
12	IMPRESE	“Super-ammortamenti” per beni strumentali all’esercizio di attività regolate e per beni gratuitamente devolvibili
13	SOGGETTI IVA	IVA accertata addebitata in rivalsa - Inapplicabilità dello “ <i>split payment</i> ”
14	IMPRESE	Credito d’imposta per ricerca e sviluppo - Incidenza dei contributi sui costi sostenuti
15	IMPRESE DEL MEZZOGIORNO	Chiarimenti ufficiali sul credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
18	IMPRESE	Imposte sostitutive per l’assegnazione e la cessione dei beni ai soci e la trasformazione in società semplice
19	TUTTI I SOGGETTI	Intermediazioni di valuta tradizionale con <i>bitcoin</i> - Trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette
20	IMPRESE	Chiarimenti in materia di <i>controlled foreign companies</i>
21	PERSONE FISICHE	Deducibilità IRPEF dei contributi ai fondi sanitari integrativi
22	PERSONE FISICHE	Detraibilità IRPEF per le spese di frequenza scolastica
23	SOGGETTI IRPEF	Plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato <i>forex</i> - Disciplina applicabile
24	DIPENDENTI	Disciplina del fondo integrazione salariale
25	TUTTI I SOGGETTI	Nuova <i>white list</i>
26	IMPRESE	Trasferimento della sede in Italia
26	IMPRESE E PROFESSIONISTI	Codice dell’amministrazione digitale - Novità del DLgs. 179/2016

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

- 28 PERSONE FISICHE Canone RAI - Modalità di rimborso del canone non dovuto
- 29 SOGGETTI IVA Comunicazione *black list* IVA

PROCEDURE PRATICHE

- 30 SOGGETTI IVA Fatturazione elettronica - Utilizzo del nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate

TUTTI I SOGGETTI

L'art. 13-bis co. 1 del DL 24.6.2016 n. 113 (conv. L. 160/2016) ha introdotto una riammissione alla dilazione per i contribuenti che, all'1.7.2016, sono decaduti da una dilazione già concessa, se la domanda viene presentata entro il 20.10.2016.

Si evidenzia che, nel sistema antecedente alle modifiche del DLgs. 159/2015, la decadenza dalla dilazione si sarebbe verificata con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. Attualmente, di contro, la decadenza si verifica con il mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive.

Dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell'accesso a tale dilazione, la tipologia di debito rateizzata; quindi, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti "esecutivi"), rientrano nel beneficio, tra le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di contributi dovuti all'INPS o di premi INAIL.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per fruire della riammissione alla dilazione, i contribuenti devono presentare apposita domanda presso gli uffici di Equitalia, entro il 20.10.2016. A tal fine, Equitalia ha predisposto il modello "RR1", scaricabile gratuitamente dal relativo sito internet.

Per come è formulata la norma, non sembra necessario dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l'importo delle somme da dilazionare. Quindi, anche per gli importi superiori a 60.000,00 euro (ove di norma la richiesta presuppone l'esame dei bilanci o della dichiarazione ISEE), la riammissione alla dilazione è automatica.

La domanda può essere presentata mediante consegna presso gli uffici di Equitalia oppure con il servizio postale. In quest'ultima eventualità, ai fini del rispetto, per prudenza, del termine, è bene prendere come riferimento la data di ricezione del plico ad opera dell'Agente della Riscossione.

PIANO DI DILAZIONE

Il piano di dilazione può essere accordato per un massimo di 72 rate mensili, escludendo la possibilità di richiedere la c.d. "dilazione straordinaria" sino a 120 rate mensili.

Rimane comunque fermo l'eventuale maggior numero di rate concesso, se il contribuente fruiva già di una dilazione "straordinaria". Sulla base delle indicazioni presenti nel sito Internet di Equitalia, i debitori che beneficiavano della dilazione "straordinaria", possono ottenere un numero di rate pari alla dilazione originaria.

Una volta ottenuto, il piano non può essere prorogato, nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.

La decadenza dalla dilazione si verifica, in tal caso, con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Sulla base del dato normativo, la domanda di dilazione:

- inibisce l'adozione del fermo di beni mobili registrati e dell'ipoteca esattoriale, ferma restando la validità delle misure già disposte;
- osta all'avvio di nuove azioni esecutive.

Il pagamento della prima rata, comunque, sospende le esecuzioni in corso, salvo la presenza di atti espropriativi "irreversibili" (si pensi all'esito positivo dell'incanto o all'istanza di assegnazione).

Oltre a ciò, pagata la prima rata, il debitore dovrebbe poter ottenere il DURC e, come prevede l'art. 48-*bis* del DPR 602/73, non dovrebbe più essere considerato inadempiente ai fini del "blocco" dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

FISCALE

RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE/ACQUIESCENZA

DL 24.6.2016 n. 113, conv. L. 7.8.2016 n. 160

TUTTI I SOGGETTI

L'art. 13-*bis* co. 3 del DL 113/2016 (conv. L. 160/2016) ha previsto una riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 218/97, anche se le rate pregresse non sono interamente onorate al momento della richiesta.

Si rammenta che, per effetto dell'art. 8 del DLgs. 218/97 nella versione antecedente al DLgs. 159/2015, le somme derivanti da accertamento con adesione e da acquiescenza potevano essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali, elevate a 12 se superavano, nel complesso, i 50.000,00 euro. Nel sistema attuale, invece, se gli importi superano nel complesso i 50.000,00 euro, le rate possono al massimo essere sedici trimestrali.

Il contribuente decade dalla dilazione se non paga una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore, in sostanza entro il trimestre successivo. Come conseguenza di ciò, l'intero carico è riscosso, e sulle somme residue dovute a titolo di tributo è irrogata, unitamente alla cartella di pagamento, una sanzione pari al 60%, ridotta al 45% dal DLgs. 159/2015.

La formulazione normativa induce a sostenere che la riammissione, in costanza dei requisiti descritti, opera nel momento in cui, dopo la domanda del contribuente, venga accettata dall'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal fatto che sia già stata notificata la cartella di pagamento, che sia stata chiesta e ottenuta la dilazione dei ruoli o che, addirittura, sia iniziata l'espropriazione con notifica del pignoramento.

Si ritiene che l'Agenzia delle Entrate non disponga di poteri discrezionali in relazione all'accoglimento della richiesta, potendola negare solo in caso di manifesta insussistenza dei requisiti di legge.

REQUISITI PER LA RIAMMISSIONE

Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (ovvero il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata nel lasso temporale compreso tra il 16.10.2015 e l'1.7.2016.

È imprescindibile che la relativa domanda venga presentata entro il 20.10.2016. In assenza di una modulistica ufficiale, si ritiene sufficiente una richiesta in carta semplice, da consegnare alla Direzione provinciale/DRE competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, oppure da spedire a mezzo posta, per cautela utilizzando il plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Sino a quando non verranno diramati chiarimenti ufficiali, per prudenza, è meglio contattare la singola DRE/Direzione provinciale per appurare la possibilità di inoltrare la richiesta in via telematica.

Può essere opportuno inserire, nella richiesta, un recapito, anche telematico, per eventuale corrispondenza, ad esempio relativa all'elaborazione del nuovo piano di ammortamento del debito.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'art. 13-bis co. 3 del DL 113/2016 si riferisce a piani di rateazione “*nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi*”, quindi non vi sono limitazioni connesse alla tipologia di tributo. Ciò induce ad affermare che, in sostanza, si può trattare di ogni tributo gestito dall'Agenzia delle Entrate incluse le ritenute, per cui imposte sui redditi, IRAP, IVA, imposta di registro, sulle successioni/donazioni, ipocatastali e così via.

Considerato che l'accordo di adesione e l'acquiescenza riguardano necessariamente i contributi previdenziali e assistenziali determinati nell'ambito del modello UNICO, la riammissione concerne pure dette entrate, le quali non hanno natura tributaria (si tratta, in breve, dei contributi dovuti alla Gestione separata e alla Gestione artigiani e commercianti dell'INPS).

Il dato normativo consente di asserire che la riammissione spetta a tutti i contribuenti e ai sostituti d'imposta, tanto persone fisiche quanto persone giuridiche.

La norma individua, quale oggetto della riammissione, le dilazioni conseguenti a definizioni e a omesse impugnazioni rientranti nel DLgs. 218/97, quindi è palese il riferimento all'accertamento con adesione e all'acquiescenza. Per esigenze di ordine sistematico, sono comprese anche le dilazioni conseguenti ad adesione ai “PVC” e ad adesione agli inviti.

Non sono richiamate, quindi non beneficiano della riammissione, le dilazioni relative a mediazione e conciliazione giudiziale (artt.17-bis e 48 del DLgs. 546/92). In merito alla decadenza da definizione degli avvisi bonari (art. 3-bis del DLgs. 462/97), essa, del pari, non rientra nella riammissione, stante il chiaro dettato legislative.

ASPETTI APPLICATIVI

La concessione della riammissione alla dilazione postula solo due requisiti: il debitore deve essere decaduto nel periodo intercorrente tra il 16.10.2015 e l'1.7.2016, e la relativa domanda va presentata entro il 20.10.2016.

Detto ciò, l'art. 13-bis co. 3 del DL 113/2016 si limita a precisare che si ottiene "la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate".

Acquisita la domanda entro il 20.10.2016, l'Agenzia delle Entrate potrebbe elaborare un nuovo piano di ammortamento e comunicarlo al contribuente.

Il numero di rate potrebbe essere determinato con riferimento a quelle non versate nel piano originario: pertanto, in caso di opzione per il pagamento in 12 rate, se il contribuente non ha versato la quarta rata, le residue saranno solo più nove.

Per ciò che riguarda la scadenza delle rate, in assenza di chiarimenti ufficiali, è bene prendere contatto con la Direzione provinciale o con la DRE competente.

Il dato normativo non prevede alcun obbligo di comunicazione della volontà di fruire della riammissione ad enti diversi dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, nulla vieta che, per cautela, il contribuente noti dell'avvenuta presentazione della domanda l'Agente della Riscossione competente e/o l'INPS.

EFFETTI DELLA RIAMMISSIONE

Benché l'art. 13-bis co. 3 del DL 113/2016 non lo dica espressamente, dovrebbe venire meno la sanzione, pari al 60% o al 45% dei residui tributi dovuti, che è stata o è in procinto di essere contestata unitamente alla cartella di pagamento. Detta sanzione, infatti, è una conseguenza automatica della decadenza dalla dilazione, decadenza che è destinata a venire meno per effetto della riammissione alla dilazione stessa.

Inoltre, rimane fermo che sugli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti sanzioni e interessi (art. 2 co. 5 del DLgs. 218/97).

Pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso ad opera del Legislatore, si ritiene che a seguito dell'approvazione della domanda, siano inibite nuove azioni esecutive e/o cautelari (si pensi ai fermi e alle ipoteche).

FISCALE

ESTENSIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DELLE SPESE SANITARIE

DM 1.9.2016

PERSONE FISICHE E
ALTRI SOGGETTI

Con il DM 1.9.2016, pubblicato sulla *G.U.* 13.9.2016 n. 214, emanato in attuazione dell'art. 3 co. 4 del DLgs. 175/2014, sono state stabilite le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF, che saranno utilizzati nella precompilazione dei modelli 730 e UNICO PF.

NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di comunicazione viene infatti esteso agli:

- esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114,

che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del DL 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. "parafarmacie");

- iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, che possono beneficiare della detrazione IRPEF (art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR).

DECORRENZA

I nuovi obblighi di comunicazione si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dall'1.1.2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF, che saranno resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate entro il 15.4.2017.

MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO DEI DATI

La comunicazione telematica dei dati in esame avviene:

- mediante il Sistema Tessera Sanitaria, Gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato;
- sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità operative che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal DM 31.7.2015, relativo all'invio telematico delle altre spese sanitarie.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.9.2016 n. 142369, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati in esame ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

ESCLUSIONE DALLO "SPESOMETRO"

L'invio dei dati in esame al Sistema Tessera Sanitaria comporta l'esclusione dall'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate nell'ambito del c.d. "spesometro" (ex art. 21 del DL 78/2010).

FISCALE

ATTUAZIONE DEL DLGS. 127/2015 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

DM 4.8.2016

SOGGETTI IVA

Con il DM 4.8.2016, pubblicato sulla *G.U.* 6.9.2016 n. 208, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione ad alcune disposizioni del DLgs. 127/2015, concernenti la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi nell'ottica della semplificazione dei rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuente.

DECORRENZA

L'efficacia delle disposizioni contenute nel DM 4.8.2016 decorre dall'1.1.2017.

CONTROLLI A DISTANZA

Gli artt. 1 e 2 del DM 4.8.2016 (attuativi dell'art. 1 co. 5 del DLgs. 127/2015) prevedono che l'Agenzia delle Entrate:

- utilizzi i dati acquisiti dai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture attive e passive all'Agenzia delle Entrate) per effettuare controlli incrociati con le altre banche dati;
- informi il contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli, ove rilevanti, anche allo scopo di favorire la *tax compliance*;
- metta a disposizione della Guardia di Finanza i dati acquisiti, al fine di evitare la duplicazione dell'attività conoscitiva.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 127/2015 dispone che i soggetti passivi IVA che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi e/o delle fatture possono beneficiare anche della riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento, sia in materia di IVA (art. 57 co. 1 del DPR 633/72), sia in materia di imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73), a condizione che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti.

Gli artt. 3 e 4 del DM 4.8.2016 stabiliscono che tale requisito circa la tracciabilità delle transazioni si intende soddisfatto qualora:

- tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore alla soglia di cui all'art. 2 co. 1 del DM 24.1.2014 (attualmente pari a 30,00 euro) siano eseguiti mediante mezzi di pagamento diversi dal contante; nello specifico: con bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, ovvero con assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità;

- la sussistenza dei presupposti per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento sia comunicata nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi, pena l'inoperatività dell'agevolazione.

Pertanto, la riduzione dei termini di accertamento non opera, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, qualora:

- siano stati effettuati uno o più pagamenti in contanti oltre la soglia stabilita;
- sia stata omessa la comunicazione dei presupposti nell'ambito del modello dichiarativo.

Si precisa, infine, che la riduzione dei termini di accertamento si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti interessati, e non anche ad altre tipologie di reddito.

SOGGETTI AMMESSI AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA

Ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 127/2015, a partire dall'1.1.2017, l'Agenzia delle Entrate realizzerà un programma di assistenza fiscale differenziato per alcune categorie di soggetti, fra coloro che avranno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi e/o delle fatture alla medesima Agenzia.

Tale programma prevede:

- la messa a disposizione, in via telematica, degli elementi informativi necessari per le liquidazioni IVA periodiche e la dichiarazione IVA annuale;
- l'esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72;
- l'esonero dall'obbligo di garanzia e di altri adempimenti certificativi per le richieste di rimborso del credito IVA ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 633/72.

L'art. 5 del DM 4.8.2016, in attuazione dell'art. 4 co. 3 del DLgs. 127/2015, individua i soggetti ammessi a dette agevolazioni nelle seguenti categorie:

- gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dai ricavi conseguiti;
- le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR 600/73;
- le imprese che superano i limiti, in termini di ricavi, per accedere al regime di contabilità semplificata; per questi ultimi l'agevolazione si applica limitatamente ai primi tre anni di attività (l'anno di inizio dell'attività e i due successivi).

FISCALE

CESSIONI GRATUITE DI PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - DISCIPLINA FISCALE

L. 19.8.2016 n. 166

TUTTI I SOGGETTI

Con la L. 19.8.2016 n. 166, in vigore dal 14.9.2016, sono state previste misure di semplificazione volte a incentivare la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

In particolare, sono state disposte specifiche misure agevolative in ambito fiscale.

DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Secondo quanto disposto dall'art. 16 co. 5 della L. 166/2016, modificativo dell'art. 13 del DLgs. 460/97, non si considerano "destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa", ai sensi dell'art. 85 co. 2 del TUIR:

- le derrate alimentari,
- i prodotti farmaceutici,
- gli ulteriori prodotti da individuarsi con apposito decreto ministeriale,

nella misura in cui tali beni siano destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. Di conseguenza, i beni così destinati non determinano la produzione di ricavi imponibili, ai fini del reddito d'impresa.

Affinché operi la descritta esclusione dal reddito d'impresa, i prodotti devono essere ceduti gratuitamente alle ONLUS, nonché agli enti pubblici e agli enti privati "costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità".

Viene, altresì, stabilito che l'esclusione si applichi a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione:

- della data;
- degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto;
- della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

Inoltre, pena la decadenza dall'agevolazione fiscale di cui sopra, il soggetto beneficiario è tenuto a:

- redigere un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
- realizzare l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

DISCIPLINA AI FINI IVA

Ulteriori disposizioni riguardano le prove che devono essere fornite dal cedente per superare le presunzioni di cessione di cui all'art. 1 del DPR 441/97.

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) del DPR 441/97, infatti, per le cessioni gratuite in favore di ONLUS e altri soggetti, in regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72, la suddetta presunzione di cessione non opera se sono rispettate le seguenti condizioni:

- è fornita comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei

beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti;

- è emesso documento di trasporto progressivamente numerato;
- è redatta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il soggetto ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, in corrispondenza con i dati contenuti nel documento di trasporto.

Secondo quanto previsto dall'art. 16 co. 1 della L. 166/2016, anche alla luce delle modifiche operate dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) all'art. 2 co 1 lett. a) del DPR 441/97:

- la comunicazione all'Amministrazione finanziaria o all'ufficio della Guardia di Finanza competente non è necessaria per le cessioni gratuite di beni di valore non superiore a 15.000,00 euro o, in ogni caso, per le cessioni di beni facilmente deperibili;
- detta comunicazione è effettuata telematicamente (secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate) e deve pervenire agli uffici entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate.

RIDUZIONE DELLA TARI IN CASO DI DONAZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI

Ai fini della determinazione della TARI, in alternativa ai criteri delineati dal DPR 27.4.99 n. 158 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", i Comuni possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

In questi casi, ai Comuni è riconosciuta la facoltà di prevedere la riduzione della TARI alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che:

- producono o distribuiscono beni alimentari;
- a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

Il Comune può applicare, quindi, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

FISCALE

"SUPER-AMMORTAMENTI" PER BENI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ REGOLATE E PER BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

Ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2016 n. 74

IMPRESE

Con la ris. 14.9.2016 n. 74, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei "super-ammortamenti" con riferimento ai beni materiali strumen-

tali all'esercizio di alcune attività regolate (art. 102-*bis* del TUIR) e ai beni gratuitamente devolvibili (art. 104 del TUIR).

VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ

Il co. 93 dell'art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che l'agevolazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.

Al fine di verificare se i beni rientrano o meno nell'ambito applicativo dei "super-ammortamenti", secondo l'Agenzia delle Entrate occorre fare riferimento, in base al tenore letterale del citato co. 93, ai coefficienti "tabellari" previsti dal DM 31.12.88 e non a quelli effettivamente adottati dall'impresa risultanti dall'applicazione degli artt. 102-*bis* e 104 del TUIR.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, occorre verificare se è previsto un coefficiente tabellare superiore al 6,5% anche per i beni in questione.

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE

La risoluzione in commento precisa, altresì, che, coerentemente con quanto sopra esposto, per i beni in questione la maggiorazione del 40%, ove spettante, non dovrà essere fruita in base ai coefficienti determinati in applicazione dei citati artt. 102-*bis* e 104 del TUIR, ma dovrà essere agganciata ai coefficienti "tabellari" stabiliti dal DM 31.12.88.

FISCALE

IVA ACCERTATA ADDEBITATA IN RIVALSA - INAPPLICABILITÀ DELLO "SPLIT PAYMENT"

Ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2016 n. 75

SOGGETTI IVA

Con la ris. 14.9.2016 n. 75, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di "split payment", l'IVA versata dal fornitore della Pubblica Amministrazione in sede di definizione dell'accertamento può essere addebitata in via di rivalsa al cessionario/committente ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72, senza applicazione dello speciale meccanismo della scissione dei pagamenti.

QUADRO NORMATIVO

L'art. 60 co. 7 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo IVA, cedente o prestatore, possa rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta accertata nei confronti del cessionario o committente e che quest'ultimo può esercitare il diritto alla detrazione della stessa.

Tale disposizione, in conformità al principio di neutralità dell'IVA, è finalizzata a evitare che il soggetto passivo resti inciso dall'imposta.

Con riguardo al meccanismo della scissione dei pagamenti, applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti della Pubblica Amministrazione, si ricorda che l'art. 17-*ter* del DPR 633/72 prevede il trasferimento dell'obbligo di pagamento dell'IVA dal fornitore al cliente, così che spetta all'ente della Pubblica Amministrazione versare l'imposta direttamente all'Erario.

FATTISPECIE

Il caso oggetto dell'interpello riguarda una società che effettua somministrazioni di energia elettrica e gas anche nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione e che, avendo versato la maggiore imposta (unitamente alle sanzioni e agli interessi) in sede di definizione dell'accertamento, e intendendo rivalersi della stessa nei confronti dei clienti ordinariamente soggetti alla disciplina della scissione dei pagamenti, si interroga sulla compatibilità di tale istituto con quello della rivalsa di cui all'art. 60 co. 7 del DPR 633/72.

Infatti, se la società contribuente, come indicato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15 (§ 7), esercitando la rivalsa, emettesse nei confronti del cliente nota di variazione in aumento con applicazione dello "split payment", ne conseguirebbe un doppio pagamento dell'imposta:

- una volta da parte del fornitore, in sede di definizione dell'accertamento;
- una seconda volta da parte dell'ente della Pubblica Amministrazione che sarebbe tenuta a versarla direttamente all'Erario.

CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, in primo luogo, che lo "split payment" non implica il trasferimento della "soggettività passiva" dal fornitore al cliente, bensì il trasferimento del solo obbligo di pagamento dell'imposta, per cui l'Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare la maggiore imposta dovuta al fornitore (e non al cliente).

In secondo luogo, l'Agenzia afferma che la modalità di regolarizzazione indicata dalla circ. 15/2015, § 7, che implica l'applicazione dello "split payment" anche in caso di emissione della nota di variazione in aumento ex art. 26 del DPR 633/72, non risulta valida nell'ipotesi in cui l'imposta sia già stata versata dal fornitore a seguito dell'accertamento. Infatti, in caso di riscossione anticipata del credito erariale, viene meno il rischio di mancato incasso dell'IVA e, di conseguenza, anche la necessità di applicare lo speciale regime della scissione dei pagamenti.

Pertanto, nel rispetto del principio di neutralità dell'IVA, il fornitore della Pubblica Amministrazione che intenda rivalersi nei confronti dei clienti della maggiore IVA accertata e già versata all'Erario addebita l'imposta al cliente secondo le modalità ordinarie, in deroga allo speciale meccanismo dello "split payment".

FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - INCIDENZA DEI CONTRIBUTI SUI COSTI SOSTENUTI

Ris. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 66

IMPRESE

La ris. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 66, in merito al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, ha chiarito che l'incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca, ma per singole categorie di costi ammissibili.

COSTO AL LORDO DEI CONTRIBUTI

Con riferimento alla corretta valorizzazione dei costi in presenza di contributi concessi sui medesimi, l'Agenzia precisa che tutti gli investimenti ammissibili devono essere raggruppati per categorie, assumendo quale costo rilevante il costo di competenza del periodo per il quale si intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo; ciò, anche nel caso in cui il contributo sia pari all'intero costo.

La risoluzione precisa, quindi, che l'incidenza dei contributi sui costi sostenuti deve essere valutata in relazione alle singole categorie di costi ammissibili.

TETTO MASSIMO DI CUMULABILITÀ

Soltanto in seguito al suddetto calcolo occorre verificare che il credito d'imposta spettante, cumulato con i contributi ricevuti in relazione ai costi eleggibili, non risulti superiore ai medesimi costi ammissibili nel periodo d'imposta per il quale si intende accedere all'agevolazione.

Infatti, l'importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può essere superiore ai costi sostenuti.

FISCALE

CHIARIMENTI UFFICIALI SUL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Circ. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 34

IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Con la circ. 3.8.2016 n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015.

L'agevolazione, si ricorda, consiste in un credito d'imposta riconosciuto alle imprese che, dall'1.1.2016 al 31.12.2019, acquisiscono beni strumentali nuovi, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

AMBITO SOGGETTIVO

Con particolare riferimento all'ambito soggettivo, viene precisato che:

- sono destinatari di tale beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa individuabili in base all'art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili;
- sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;

- in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- possono accedere all'agevolazione anche le imprese che intraprendono l'attività successivamente all'1.1.2016.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Tra i principali chiarimenti relativi agli investimenti agevolabili, si segnalano i seguenti:

- sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE (Trattato di funzionamento UE 26.10.2012), quelli a favore di una nuova attività economica;
- sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione;
- per avvio dell'investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento;
- per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori agevolati, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Con riferimento alla determinazione dell'agevolazione, si evidenziano i seguenti chiarimenti:

- l'investimento lordo ammissibile all'agevolazione è pari, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, al costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie agevolabili;
- il valore degli investimenti deve essere determinato ai sensi dell'art. 110 co. 1 lett. a) e b) del TUIR; a tal fine, non rileva la maggiorazione del 40% del costo per effetto dei "super-ammortamenti";
- ai fini della determinazione dell'investimento netto su cui calcolare il credito d'imposta, l'investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta – ad esclusione di quelli dedotti in applicazione dei "super-ammortamenti" – relativi ai beni delle stesse categorie richiamate dalla norma appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

CUMULABILITÀ

La circolare in commento chiarisce che il credito d'imposta può essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero come aiuti "de minimis", non aventi ad oggetto i medesimi costi.

Il credito d'imposta in esame è, quindi, cumulabile con i c.d. "super-ammortamenti".

RILEVANZA FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La circ. Agenzia delle Entrate 34/2016 chiarisce che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015 è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, debba essere considerato come contributo tassabile.

Per quanto la circ. 34/2016, a differenza dei documenti di prassi afferenti al precedente credito d'imposta, non definisca la natura dell'incentivo, si ritiene che il credito d'imposta in esame abbia natura di contributo in conto impianti.

PROFILI CONTABILI

Con riferimento ai profili contabili dell'agevolazione in esame, il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, essendo commisurato al solo costo dei beni strumentali ammortizzabili, costituisce un contributo in conto impianti.

Il documento OIC 16 prevede due metodi per l'imputazione dei contributi in conto impianti a Conto economico in relazione alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono:

- il metodo "diretto", in base al quale i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali, con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza;
- il metodo "indiretto", in base al quale i contributi sono imputati alla voce A.5 di Conto economico "Altri ricavi e proventi" e sono rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi.

Scritture contabili metodo "diretto"

Si supponga, a mero titolo esemplificativo, che un'impresa abbia maturato un credito d'imposta pari a 2.000,00 euro per l'acquisto di un impianto del valore di 10.000,00 euro. Le scritture contabili, ipotizzando che il bene sia ammortizzato con l'aliquota del 10%, potrebbero essere le seguenti:

- rilevazione del contributo in riduzione del costo dell'impianto:

		Crediti verso ente erogante (C.II.5 Attivo SP)	a	Impianti (B.II.2 Attivo SP)	2.000,00
--	--	---	---	--------------------------------	----------

- rilevazione degli ammortamenti di competenza sul costo netto del cespite:

		Ammortamento impianto (B.10.b CE)	a	Fondo ammortamento impianti (B.II.2 Attivo SP)	800,00
--	--	--------------------------------------	---	---	--------

Scritture contabili metodo "indiretto"

Riprendendo il precedente esempio numerico, le scritture contabili per il metodo "indiretto" potrebbero essere le seguenti:

- rilevazione del credito d'imposta a Conto economico:

	Crediti verso ente erogante (C.II.5 Attivo SP)	a	Contributi in conto impianti (A.5 CE)	2.000,00
--	---	---	--	----------

- rilevazione degli ammortamenti di competenza sul valore lordo del cespite:

	Ammortamento impianto (B.10.b CE)	a	Fondo ammortamento impianti (B.II.2 Attivo SP)	1.000,00
--	--------------------------------------	---	---	----------

- storno della quota di contributo di competenza degli esercizi successivi:

	Contributi in conto impianti (A.5 CE)	a	Risconti passivi (E Passivo SP)	1.800,00
--	--	---	------------------------------------	----------

La quota di contributo di competenza dell'esercizio (calcolata con l'aliquota del 10% utilizzata per l'ammortamento dell'impianto) sarà pari a 200,00 euro.

FISCALE

IMPOSTE SOSTITUTIVE PER L'ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE DEI BENI AI SOCI E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Ris. Agenzia delle Entrate 13.9.2016 n. 73

IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per i versamenti delle imposte sostitutive per le operazioni agevolate dalla L. 208/2015. I codici sono i seguenti:

- "1836", per l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell'assegnazione o cessione dei beni ai soci e dalla trasformazione in società semplice;
- "1837", per l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta nell'assegnazione dei beni ai soci e nella trasformazione in società semplice;
- "1127", per l'imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell'estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale.

Le imposte in questione devono essere versate:

- per il 60%, entro il 30.11.2016;
- per la restante parte, entro il 16.6.2017.

Per espressa disposizione di legge, per tali imposte sostitutive si applicano i criteri previsti dal DLgs. 9.7.97 n. 241. Conseguentemente, gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente.

FISCALE

INTERMEDIAZIONI DI VALUTA TRADIZIONALE CON *BITCOIN* - TRATTAMENTO AI FINI IVA E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 72

TUTTI I SOGGETTI

La ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 72 ha definito il trattamento fiscale, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette, applicabile alle operazioni di acquisto e di vendita di *bitcoin* effettuate da una società per conto dei suoi clienti.

DEFINIZIONE DI *BITCOIN*

L'Agenzia ha definito il *bitcoin* come una tipologia di moneta "virtuale", più specificamente come una tipologia di "criptovaluta", utilizzata come moneta alternativa a quella tradizionale. Il suo utilizzo quale mezzo di pagamento avviene nell'ambito di un sistema decentralizzato, costituito da una rete di soggetti paritari che accetta volontariamente il *bitcoin* come corrispettivo di beni e servizi, o li acquista da altri soggetti in cambio di valuta legale, riconoscendone il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.

TRATTAMENTO AI FINI IVA

Con la ris. 72/2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di intermediazione rese da una società che svolge, in modo professionale e abituale, l'attività di cessione e acquisto di *bitcoin* in cambio di valuta tradizionale, si qualificano come prestazioni di servizi finanziari.

Pertanto, le relative commissioni, pari alla differenza tra l'importo corrisposto dal cliente che intende acquistare o vendere *bitcoin* e la migliore quotazione reperita dalla società sul mercato, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 3 del DPR 633/72.

L'Agenzia è giunta a tale conclusione richiamandosi ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 22.10.2015 causa C-264/14.

TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Sotto il profilo dell'imposizione diretta, l'attività di intermediazione di valute tradizionali con *bitcoin*, svolta in modo professionale e abituale, costituisce un'attività rilevante anche agli effetti dell'IRES e dell'IRAP, per cui:

- i componenti di reddito derivanti dall'attività di intermediazione nell'acquisto e nella vendita di moneta virtuale, concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, al netto dei relativi costi inerenti l'attività;
- i *bitcoin* che risultano nella disponibilità della società (a titolo di proprietà) a fine esercizio devono essere valutati facendo riferimento al valore normale, corrispondente alla quotazione dei *bitcoin* in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Invece, le operazioni di acquisto e vendita di *bitcoin* effettuate da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa costituiscono operazioni a pronti di valuta che non generano

redditi imponibili, in quanto manca la finalità speculativa. Pertanto la società intermediaria non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto di imposta.

È però tenuta al rispetto della normativa antiriciclaggio e, dunque, agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di cui al DLgs. 231/2007.

FISCALE

CHIARIMENTI IN MATERIA DI *CONTROLLED FOREIGN COMPANIES*

Circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 35

IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina CFC (art. 167 del TUIR), che prevede l'imputazione per trasparenza al socio italiano del reddito delle controllate estere a regime fiscale privilegiato.

STATI E REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI

Sono soggette alla disciplina CFC:

- per il periodo di imposta 2015, le società controllate localizzate negli Stati o territori inclusi nella *black list* di cui al DM 21.11.2001 o in Stati (diversi da quelli appartenenti all'UE o allo SEE) non inclusi nella lista con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano;
- per i periodi di imposta 2016 e successivi, le società controllate il cui livello di tassazione nominale nello Stato di localizzazione (diverso da quelli appartenenti all'UE o allo SEE) è inferiore al 50% di quello italiano o che, alternativamente, possono fare valere regimi speciali riconosciuti dallo Stato estero.

Con riferimento ai periodi d'imposta 2016 e seguenti, la verifica del *tax rate* nominale avviene prendendo in considerazione, per l'Italia, le aliquote IRES e IRAP.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AL SOCIO RESIDENTE

In merito ai criteri di determinazione del reddito da imputare al socio residente:

- occorre applicare la normativa delle società di comodo;
- è possibile tenere conto degli effetti dell'ACE;
- non rilevano strumenti quali i parametri e gli studi di settore;
- le regole da seguire sono in ogni caso quelle relative all'IRES, anche se la controllata estera è una società di persone o una *partnership*.

ABROGAZIONE DEL REGIME DELLE CFC COLLEGATE

In merito all'abrogazione del regime CFC delle società collegate estere ("vecchio" art. 168 del TUIR), che decorre dal periodo d'imposta in corso al 7.10.2015, occorre fare riferimento al periodo d'imposta del soggetto controllante italiano, e non a quello della controllata estera.

Gli utili prodotti dalla collegata estera, già tassati per trasparenza in capo al socio italiano, non sono assoggettati a tassazione una volta distribuiti; si considerano distribuiti per primi

dalla collegata estera gli utili formati con redditi già assoggettati a tassazione in capo al socio italiano (e prodotti, quindi, in vigenza dell'art. 168 del TUIR).

ADEMPIMENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Rettificando espressamente le istruzioni al quadro FC di UNICO 2016, l'Agenzia precisa che, nei casi in cui non si applichi il regime CFC (in mancanza di interpello o qualora l'interpello abbia avuto esito negativo), non è obbligatorio compilare tutto il quadro FC, ma i soli righi FC2 o FC3, relativi all'utile o alla perdita della partecipata (oltre, anche se la circolare non lo precisa, al rigo FC1, relativo ai dati della partecipata stessa).

FISCALE

DEDUCIBILITÀ IRPEF DEI CONTRIBUTI AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI

Ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 65

PERSONE FISICHE

Con la ris. 2.8.2016 n. 65, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione ai rapporti tra:

- la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi, ai sensi della lett. e-ter) dell'art. 10 co. 1 del TUIR;
- la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, ai sensi della lett. a) dell'art. 51 co. 2 del TUIR.

In entrambi i casi, infatti, l'agevolazione fiscale (deducibilità dal reddito complessivo o non concorrenza al reddito di lavoro dipendente) può essere fruita per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. Inoltre, ai fini del calcolo del predetto limite, viene espressamente stabilito che chi si avvale della deducibilità dal reddito complessivo deve tenere conto anche dei contributi di assistenza sanitaria esclusi dal reddito di lavoro dipendente, e viceversa.

Il caso analizzato dalla risoluzione in esame riguarda la deducibilità dei contributi versati:

- da parte dei pensionati al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti; in base allo statuto del Fondo, infatti, i dipendenti possono rimanere iscritti al Fondo stesso, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, senza che sia prevista alcuna quota di contribuzione a carico dell'ex datore di lavoro;
- in favore dei propri familiari.

In considerazione dell'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente, prevista dall'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR, l'Agenzia ha quindi chiarito che i pensionati possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati al Fondo sanitario integrativo in favore dei propri familiari, anche non fiscalmente a carico:

- a condizione che il Fondo sia riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, di cui all'art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR;

- nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti.

FISCALE

DETRAIBILITÀ IRPEF PER LE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA

Ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 68

PERSONE FISICHE

Con la ris. 4.8.2016 n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla nuova disciplina di detraibilità ai fini IRPEF delle spese scolastiche, ai sensi della nuova lett. *e-bis* dell'art. 15 co. 1 del TUIR, inserita dall'art. 1 co. 151 della L. 13.7.2015 n. 107 (c.d. "buona scuola").

Per effetto della nuova disciplina, la detrazione IRPEF del 19% si applica infatti in relazione alle spese per la frequenza:

- delle scuole dell'infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

La nuova detrazione del 19% si applica:

- sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ex art. 1 della L. 62/2000;
- su un importo annuo non superiore a 400,00 euro per alunno o studente.

AMBITO APPLICATIVO DELLE SPESE DETRAIBILI

Attesa la *ratio* della nuova disposizione, diretta ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica, con la risoluzione in commento è stato quindi chiarito che sono detraibili anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali:

- l'assistenza al pasto;
- il pre-scuola;
- il post-scuola.

Tali servizi, infatti, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Esclusione delle spese di trasporto

L'Agenzia ha invece ritenuto non detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, al fine di evitare discriminazioni rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

DECORRENZA

Si ricorda che la nuova disciplina di detraibilità delle spese scolastiche, introdotta dalla L. 107/2015, si applica a partire dal periodo d'imposta 2015, quindi con effetto già dai modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF.

FISCALE PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DERIVANTI DA OPERAZIONI NEL MERCATO *FOREX* - DISCIPLINA APPLICABILE

Ris. Agenzia delle Entrate 1.9.2016 n. 71

SOGGETTI IRPEF

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 1.9.2016 n. 71, ha precisato che i redditi degli investimenti sul mercato *FOREX* effettuati attraverso piattaforme *on line* presso *broker* internazionali hanno natura di redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. *c-quater*) del TUIR e, se percepiti da persone fisiche non imprenditori, sono soggetti all'imposta sostitutiva del 26%.

Il reddito imponibile è determinato, a norma dell'art. 68 co. 8 del TUIR, in base alla somma algebrica dei differenziali positivi e negativi, nonché degli altri proventi e oneri, percepiti o sostenuti in relazione a ciascuno dei rapporti in essere con gli intermediari.

IMPOSSIBILITÀ DI OPTARE PER IL "RISPARMIO AMMINISTRATO"

L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso specifico, non è possibile optare per il regime di "risparmio amministrato" (art. 6 del DLgs. 461/97), in quanto tale opzione può essere esercitata soltanto in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia, nonché presso stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti, Poste Italiane S.p.A. e agenti di cambio.

L'opzione per il "risparmio amministrato" può essere esercitata anche in relazione ai redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. *c-quater*) del TUIR, con l'ulteriore condizione che i predetti soggetti intervengano in tali rapporti come intermediari professionali o come controparti. Essendo, però, i *broker* esteri soggetti che non rientrano tra gli intermediari di cui sopra, il soggetto percipiente è tenuto ad adottare il regime dichiarativo, indicando i proventi nella sezione II del quadro RT di UNICO PF.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

Se il contribuente realizza minusvalenze "nette" a seguito dell'attività di *trading on line*, queste possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi, secondo le ordinarie regole.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, il contribuente si deve avvalere delle certificazioni rilasciate dai *broker* esteri, che devono essere conservate ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria.

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE

La risoluzione precisa che i rapporti che il contribuente detiene con i *broker* esteri rientrano tra i rapporti finanziari stipulati all'estero e che, quindi, tali rapporti:

- devono essere indicati nel quadro RW, in quanto suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
- devono essere assoggettati all'IVAFE.

LAVORO

DISCIPLINA DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Circ. INPS 9.9.2016 n. 176

DIPENDENTI

Con la circ. 9.9.2016 n. 176, l'INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di integrazione salariale dettata dal DM 3.2.2016 n. 94343 su indirizzo dell'art. 29 del DLgs. 148/2015.

Con tale ultimo provvedimento, attuativo del *Jobs Act* (L. 183/2014) per quanto riguarda il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si è inteso:

- dare una nuova denominazione al Fondo di solidarietà residuale già istituito dall'art. 3 co. 19 della L. 92/2012;
- nonché adeguarne la disciplina con i nuovi indirizzi definiti dal *Jobs Act*.

FINALITÀ DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il Fondo in argomento, a decorrere dall'1.1.2016, ha il compito di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori:

- non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO o CIGS;
- che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dal DLgs. 148/2015.

In pratica, tale Fondo assicura ai predetti soggetti, mediante l'erogazione di specifici benefici economici, un sostegno al reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa o riduzione dell'orario di lavoro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Come precisato nella circ. 176/2016, sono diretti destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante (non possono beneficiarne, dunque, le altre tipologie di apprendistato). Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

PRESTAZIONI EROGATE

Nella circolare in argomento si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 148/2015, il Fondo di integrazione salariale garantisce due prestazioni:

- l'assegno di solidarietà;

- l'assegno ordinario.

Quest'ultimo, è previsto come ulteriore prestazione a favore delle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

L'importo di tali assegni è determinato in misura pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

In relazione a ciò, l'INPS precisa che l'importo così determinato è ridotto, ai sensi dell'art. 26 della L. 41/86, dell'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti, ad oggi pari al 5,84%, e non può superare i seguenti valori massimi mensili:

- se la retribuzione è uguale o inferiore a 2.102,24 euro, l'importo (al netto del 5,84%) sarà di 914,96 euro;
- se la retribuzione è superiore a tale soglia, l'importo netto sarà di 1.099,70 euro.

MODALITÀ DI ACCESSO

Sempre nella circ. 176/2016, si precisa che per accedere al beneficio dell'assegno di solidarietà, i datori di lavoro devono presentare, entro sette giorni dalla data dell'accordo sindacale, un'apposita domanda:

- esclusivamente in via telematica;
- alla struttura territoriale INPS competente per l'unità produttiva interessata.

La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

Invece, la domanda di accesso all'assegno ordinario va presentata anch'essa alla sede INPS competente per territorio in relazione all'unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Sul punto, l'INPS precisa che i suddetti termini hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, bensì nel caso di presentazione:

- prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della stessa;
- oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

Infine, si chiarisce che, per il computo dei termini di presentazione della domanda, si tiene conto della disciplina generale dettata dall'art. 2963 c.c.: pertanto, non si calcola il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, mentre se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

FISCALE

NUOVA *WHITE LIST*

DM 9.8.2016

TUTTI I SOGGETTI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha revisionato in modo significativo la *white list* degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, contenuta nel

DM 4.9.96.

NUOVI STATI CHE ASSICURANO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Rispetto alla precedente versione della *white list*, sono stati aggiunti i seguenti Stati o territori: Alderney, Anguilla, Arabia Saudita, Armenia, Aruba, Azerbaijan, Belize, Bermuda, Camerun, Colombia, Congo, Costa Rica, Curaçao, Etiopia, Georgia, Ghana, Gibilterra, Giordania, Groenlandia, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Far Oer, Isole Vergini britanniche, Jersey, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malaysia, Moldova, Montserrat, Mozambico, Nigeria, Oman, Senegal, Seychelles, Sint Marteen, Siria, Svizzera, Tajikistan, Taiwan, Turks and Caicos, Turkmenistan, Uganda e Uzbekistan.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla circolare mensile n. 8 di agosto 2016.

FISCALE

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ITALIA

Ris. Agenzia delle Entrate 5.8.2016 n. 69

IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'applicazione dei principi del nuovo art. 166-*bis* del TUIR, riguardante il trasferimento della sede in Italia, nel contesto di una fusione con la quale una società di diritto italiano ha incorporato in regime di continuità giuridica una società anonima di diritto lussemburghese.

FISCALE

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - NOVITÀ DEL DLGS. 179/2016

DLgs. 26.8.2016 n. 179

IMPRESE E
PROFESSIONISTI

È stato pubblicato sulla *G.U.* 13.9.2016 n. 214, il DLgs. 26.8.2016 n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui DLgs. 82/2005, in attuazione dell'art. 1 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche.

Il DLgs. 179/2016 è entrato in vigore dal 14.9.2016.

DOCUMENTO INFORMATICO

Fra le novità apportate dal DLgs. in commento, che era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10.8.2016, si segnala, in particolare, quella relativa alla gestione dei procedimenti amministrativi con strumenti informatici, mediante:

- l'estensione dell'obbligo di cui all'art. 40 co. 1 del CAD, già previsto a carico delle Pubbliche Amministrazioni, di formare gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, anche ai documenti inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri;

- la sospensione del termine prima previsto (per il 12.8.2016) ai fini dell'operatività di tale obbligo per le Pubblica Amministrazione fino all'adozione di un decreto ministeriale con il quale saranno aggiornate, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DLgs., le regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD. Rimane ferma la possibilità per le Pubblica Amministrazione di adeguarsi anteriormente.

FISCALE

CANONE RAI - MODALITÀ DI RIMBORSO DEL CANONE NON DOVUTO

Prov. Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 125604

Dal 15.9.2016

PERSONE FISICHE

Dal 15.9.2016 è possibile presentare, in via telematica, l'istanza per il rimborso del canone RAI addebitato sulla fattura relativa all'utenza elettrica ma non dovuto. Il modello per la richiesta è stato approvato con i provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 125604, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e modalità di trasmissione.

L'istanza di rimborso è presentata telematicamente:

- direttamente, mediante una specifica applicazione *web* disponibile a partire dal 15.9.2016 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite intermediari abilitati, mediante la suddetta applicazione.

La richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso.

In alternativa, l'istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento valido, può essere presentata a mezzo servizio postale con raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino. In tal caso, l'istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Si considerano valide anche le istanze presentate a mezzo posta anteriormente al 2.8.2016.

FISCALE

COMUNICAZIONE *BLACK LIST* IVA

Faq Agenzia delle Entrate 14.9.2016

Entro il 20.9.2016

SOGGETTI IVA

Entro il 20.9.2016 deve essere effettuata la comunicazione *black list* IVA ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 40/2010, relativa all'anno 2015.

A tal fine, occorre fare riferimento alle operazioni intercorse con i Paesi individuati dai DM 4.5.99 e 21.11.2001; secondo quanto sembra emergere da una criptica risposta fornita il 14.9.2016 dall'Agenzia delle Entrate, le modifiche apportate dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in merito all'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, avendo efficacia dal periodo di imposta 2016, non influenzano le comunicazioni *black list* IVA per l'anno 2015.

FISCALE

FATTURAZIONE ELETTRONICA - UTILIZZO DEL NUOVO SERVIZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 DLgs. 127/2015 e comunicato stampa Agenzia delle Entrate 1.7.2016

Dall'1.7.2016

SOGGETTI IVA

A partire dall'1.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'applicazione *web* gratuita per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche, prevista dall'art. 1 del DLgs. 127/2015.

Tale servizio, denominato "Fattura elettronica", è accessibile dalla *home page* del sito dell'Agenzia, selezionando il logo di riferimento, collocato sulla destra (oltre che dalla *home page* dell'utente, previa autenticazione).



Il servizio prevede anche una sezione dedicata alla trasmissione dei corrispettivi elettronici, ma le due aree possono essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra.

In questa sede, si approfondiranno esclusivamente i processi riguardanti le fatture.

Una volta effettuato l'accreditamento, dalla *home page* del servizio si può accedere a tre diverse sezioni, corrispondenti alle principali funzionalità dell'applicazione, nonché alla funzionalità di supporto che consente di personalizzare la fattura.



Nello specifico, il servizio consente:

- la generazione delle fatture elettroniche in diversi formati (Fattura Ordinaria, Semplificata, PA);
- la trasmissione delle fatture sia nei confronti della Pubblica Amministrazione (purché in formato FatturaPA), sia nei confronti di altri soggetti passivi IVA (in formato Fattura Ordinaria o Semplificata);

- la conservazione delle fatture, nonché la loro esibizione, anche una volta revocata l'adesione all'accordo di conservazione.

In seguito, sarà altresì possibile accedere alla funzionalità di trasmissione dei soli dati delle fatture per adempiere agli obblighi previsti in caso di opzione per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

SOGGETTI AMMESSI ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Possono utilizzare il servizio in argomento:

- tutti i soggetti titolari di partita IVA (imprese e professionisti);
- i soggetti incaricati di operare in nome e per conto di una società o di un ente, specificamente autorizzati secondo i meccanismi previsti per i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di accesso

Per accedere a ciascuna sezione è necessario che l'utente:

- effettui l'autenticazione inserendo le proprie credenziali;
- selezioni l'utenza di lavoro.


Autenticazione

Le credenziali richieste per l'autenticazione sono, alternativamente, quelle relative a:

- Entratel (nome utente, *password* e codice PIN);
- Fisconline (codice fiscale, *password* e codice PIN);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale).

Selezione dell'utenza di lavoro

Una volta effettuata l'autenticazione, occorre selezionare il soggetto giuridico per il quale si intende operare (soggetto emittente la fattura, in caso di generazione e trasmissione del documento; soggetto aderente all'accordo di servizio, in caso di conservazione del documento). Gli utenti che agiscono autonomamente (senza affidare l'incarico a terzi) devono selezionare il proprio codice fiscale; mentre gli incaricati devono selezionare il codice fiscale o la partita IVA del soggetto in nome e per conto del quale operano, essendo in possesso del relativo incarico.



GENERAZIONE DELLE FATTURE

Accedendo alla sezione “Generazione fattura” dalla pagina iniziale, il sistema consente di

- creare una nuova fattura, selezionando uno dei tre formati disponibili:
 - Fattura Ordinaria;
 - Fattura Semplificata;
 - Fattura PA;
- richiamare l’ultima fattura creata;
- importare il *file* “fattura” già salvato sul computer dell’utente in formato “xml” per modificarlo.



Personalizzazione della fattura

Prima di iniziare la compilazione della fattura, è consigliabile procedere alla sua “personalizzazione”, determinandone le caratteristiche grafiche.

Tale funzione, come anticipato, è accessibile dalla stessa *home page* dell’applicazione e consente di definire:

- il *layout* della fattura in formato PDF/A-1, scegliendo tra due modelli possibili, differenziati per stile e carattere e selezionando il pulsante “Carica modello”;
- il logo personalizzato del fornitore, caricando qualsiasi immagine (che verrà ridimensionata automaticamente dal sistema) e selezionando il pulsante “Carica logo”.

Le scelte saranno così applicate alle fatture generate successivamente alla selezione.

Tuttavia, è anche possibile applicare le scelte grafiche all’ultima fattura prodotta.

COMPILAZIONE

Una volta definito il tipo di fattura da generare o da completare, la procedura di compilazione si articola nei seguenti passaggi:

- inserimento dei dati del fornitore;
- inserimento dei dati del destinatario;
- inserimento dei dati dell’operazione;
- verifica dei dati;
- riepilogo.

Dati del fornitore

Al primo accesso, i dati del fornitore (soggetto emittente) vengono reperiti dal Sistema Anagrafe Tributaria in rapporto al codice fiscale scelto, ma possono essere modificati all'atto di generazione della fattura, fatta eccezione per il numero di partita IVA.

I dati così inseriti (nome o denominazione; regime fiscale; indirizzo; CAP; Comune; Nazione; ecc.) possono essere salvati e riportati in automatico in tutte le successive fatture.

È comunque sempre possibile ritornare sulla maschera “I miei dati” per modificare ed eventualmente memorizzare i dati nuovi.

Si offre altresì la possibilità di inserire campi aggiuntivi alla maschera “Dati fornitore”, a seconda del tipo di fattura selezionato (es. codice EORI; stabile organizzazione; rappresentante fiscale; contatti; ecc.) e che, tuttavia, non verranno salvati.

The screenshot displays the 'Fattura ordinaria' (Ordinary Invoice) web interface. At the top, a progress bar shows four steps: 'I miei dati' (selected), 'Cliente', 'Dati della fattura', and 'Verifica dati'. Below the progress bar, there are navigation buttons: '< Torna a Generazione fattura' on the left and 'Vai a Cliente >' on the right. The main section is titled 'I miei dati' and includes an 'InfoAssistenza' icon. A blue banner states: 'I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori. Inserire o Denominazione o Nome e Cognome'. The form contains the following fields: Partita IVA* (text input), Codice fiscale* (text input), Denominazione* (text input), Nome* (text input), Cognome* (text input), Regime fiscale* (dropdown menu with 'Contribuenti minimi (art. 1)' selected), Indirizzo* (text input), Numero diviso* (text input), CAP* (text input), Comune* (text input), Provincia* (dropdown menu with 'Roma' selected), and Nazione* (dropdown menu with 'Italia' selected). Each field has a blue question mark icon. At the bottom of the form is a 'Salva i miei dati' button. Below the form is an 'Altri dati' section with an 'Aggiungi' button. Navigation buttons '< Torna a Generazione fattura' and 'Vai a Cliente >' are also present at the bottom.

Dati dei destinatari

I dati dei clienti possono essere inseriti manualmente nella maschera “Dati Cliente” e memorizzati in rubrica fino a un massimo di 500 contatti.

Anche in questo caso è possibile inserire dati aggiuntivi a seconda del tipo di fattura generata (titolo; codice EORI; stabile organizzazione; rappresentante fiscale).

Dati della fattura

Qualora si stia compilando una Fattura Ordinaria o una Fattura PA devono essere inseriti i seguenti dati:

- tipo di documento (fattura; parcella; acconto; nota di debito o di credito);
- numero progressivo;
- data;
- divisa;

- importo totale;
- arrotondamento.

Selezionando il pulsante “Aggiungi”, l’utente deve poi specificare i beni e/o servizi oggetto dell’operazione, riportando:

- la descrizione (natura e qualità del bene/servizio);
- la quantità (dato facoltativo);
- il prezzo unitario del bene/servizio (per i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono l’importo corrisponde al valore normale);
- il prezzo totale del bene/servizio (IVA esclusa), da indicarsi tenendo conto di eventuali sconti o maggiorazioni;
- l’aliquota IVA espressa in valore percentuale (nella fattura semplificata tale campo può essere compilato alternativamente al campo relativo all’ammontare dell’imposta);
- la natura del bene, da indicarsi nell’ipotesi in cui l’operazione non rientri tra quelle imponibili.

Fra gli “Altri dati” devono essere indicati:

- il tipo di cessione (sconto/premio/abbuono/spesa accessoria);
- il codice articolo;
- lo sconto o la maggiorazione;
- eventuali altri dati gestionali.

I dati obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*).

Selezionando il pulsante “Aggiungi” nella sezione “Altri dati” è possibile integrare la fattura con elementi ulteriori (es. dati relativi al bollo, alla ritenuta, al contratto, al trasporto, al pagamento, ecc.).

Aggiungi dati

Descrizione*: recinzione metallica ?

Quantità: 20.00 ?

Prezzo unitario*: 25.00 ?

Prezzo totale*: 500.00 ?

Aliquota IVA*: 22% ?

Natura: ?

< Altri dati

Tipo cessione prestazione*: ?

Salva Annulla Ripulisci

In caso di compilazione di una fattura Semplificata, i dati dei beni o servizi oggetto dell’operazione comprendono, oltre alla descrizione, anche:

- l’ammontare complessivo dell’operazione, comprensivo dell’imposta;
- l’ammontare dell’imposta o, alternativamente, l’aliquota IVA;
- il riferimento normativo.

Non è riportato, invece, il campo relativo alla quantità dei beni o servizi.



Aggiungi dati

Descrizione*: recinzione plastificata ?

Importo*: 25.00 ?

Imposta IVA: 0.00 ?

Aliquota IVA: 22% ?

Natura: ?

Riferimento normativo: ?

Salva Annulla Ripulisci

Indicazione degli importi

Tutti gli importi devono essere indicati riportando almeno due cifre decimali (fino a un massimo di otto), anche qualora siano pari a zero (es. 1200.00). Ciò vale anche per la compilazione del campo "Quantità".

Si precisa che le migliaia non devono essere separate dalle centinaia mediante il punto (es. 1300.50); quest'ultimo carattere deve invece essere inserito per separare i decimali dall'intero. Non sono ammessi caratteri quali la virgola o il segno meno, o altri caratteri diversi dai numeri e dal punto.

Il totale della fattura viene calcolato dal sistema, ma l'utente può confermarlo o modificarlo, non essendo vincolato a utilizzare detto valore.

Allegati

È possibile allegare al *file* "fattura" un altro documento, purché di dimensione non superiore a 2 Mb. In caso di superamento del limite dimensionale verrà segnalato un errore.

Modalità di compilazione

La compilazione della fattura può essere interrotta e proseguita in un momento successivo. Inoltre, i dati della fattura in fase di completamento vengono salvati automaticamente ogni volta che si cambia pagina e sono tenuti in memoria fino a quando si comincia a compilare una nuova fattura.

Controlli

In fase di generazione vengono:

- segnalati eventuali errori di compilazione o di validità dei dati;
- effettuati controlli *real time* sulla validità e sull'esistenza degli identificativi fiscali inseriti.

Non si applicano, in questa fase, i controlli riguardanti:

- la duplicazione del nome del *file*;
- la duplicazione della fattura;

- la data della fattura successiva alla data di ricezione.

Verifica dei dati inseriti

Esauriti tutti i quadri di compilazione della fattura, è possibile verificare la correttezza dei dati inseriti espandendo le singole voci. Qualora siano segnalati errori o si intendano modificare i dati già inseriti, è possibile tornare alle sezioni “I miei dati”, “Cliente”, “Dati della fattura”, ecc. mediante il pulsante “Modifica” visualizzato in alto a destra nel riquadro relativo a ciascuna voce espansa.

Fattura ordinaria

I miei dati Cliente Dati della fattura Verifica dati

< Torna a Dati della fattura Vai a Riepilogo >

Verifica i dati inseriti InfoAssistenza

Controlla i dati inseriti o modificatili prima di procedere
Ricorda di compilare l'importo totale per visualizzarlo nella fattura. Puoi confermare il valore calcolato dal sistema o inserirne uno nuovo

Espandi tutte le voci Comprimi tutte le voci

> I miei dati

> Cliente

> Beni e servizi

> Riepilogo importi per aliquota

> Altri dati

> Allegato

> Dati trasmissione

L'importo calcolato automaticamente dal sistema è: 610,00

Importo totale: 610,00 Arrotondamento: 0,00

Divisa: EUR

Codice destinatario (Cliente) deve avere lunghezza uguale a 7
Codice della Partita IVA (Cliente) non presente in Anagrafe Tributaria

< Torna a Dati della fattura Vai a Riepilogo >

Riepilogo

Terminata anche la fase di verifica, si accede alla maschera di riepilogo.

Fattura ordinaria

< Torna a Verifica dati

Salva XML Visualizza in PDF Controlla Sigillo Invia

Riepilogo Info&assistenza

Scegli se salvare, visualizzare o trasmettere la tua fattura. Per l'invio tramite Sdi è necessaria la firma digitale o il sigillo di sistema ("sigilla"). Controlla i dati e scegli cosa fare del tuo documento.

Espandi tutte le voci Comprimi tutte le voci

- I miei dati
- Cliente
- Beni e servizi
- Riepilogo importi per aliquota
- Altri dati
- Allegato
- Dati trasmissione

Importo totale:	€10.00000000
Arrotondamento:	
Divisa:	EUR

Salva XML Visualizza in PDF Controlla Sigillo Invia

< Torna a Verifica dati

A partire da quest'ultima maschera è possibile:

- salvare la fattura nel formato "xml" secondo la nomenclatura del Sistema di interscambio, anche se compilata parzialmente (pulsante "Salva XML");
- salvare la fattura nel formato "xml" e garantirne l'integrità e l'immodificabilità apponendo sul *file*:
 - il sigillo elettronico fornito dall'applicazione (pulsante "Sigillo" - solo per Fattura Ordinaria e Fattura Semplificata);
 - la firma qualificata per la Fattura PA (pulsante "Salva XML");
- visualizzare, salvare e stampare la fattura in versione pdf secondo il *layout* eventualmente scelto tra i due disponibili nella funzionalità "Personalizza la tua fattura". Selezionando il pulsante "Visualizza in PDF" si aprirà, infatti, un *pop-up* con l'anteprima del documento (per cui occorre verificare che non sia attivato il blocco dei *pop-up*);
- simulare il controllo che effettuerebbe il Sistema di Interscambio (pulsante "Controlla"), purché la fattura non presenti già errori formali o di merito segnalati dall'applicazione.

A partire dall'1.1.2017, dalla maschera in esame sarà possibile trasmettere le fatture Ordinaria e Semplificata direttamente al Sistema di Interscambio, previa apposizione del sigillo elettronico, e procedere all'immediata conservazione delle stesse, a condizione che l'utente abbia aderito all'apposito accordo di servizio.

Diversamente, nel periodo di transizione (dall'1.7.2016 al 31.12.2016), viene reso disponibile il solo invio della fattura Ordinaria o Semplificata tramite il programma di posta elettronica installato sul computer dell'utente, selezionando il tasto "Invia" di questa sezione (si veda il successivo paragrafo "Trasmissione delle fatture").

Richiamo dell'ultima fattura

Come già illustrato, dalla maschera principale della sezione "Generazione", è possibile compilare una nuova fattura a partire dall'ultima generata o completare l'ultima fattura generata parzialmente mediante la funzione "Riprendi l'ultima fattura", che riporta automaticamente alla verifica dei dati dell'ultima fattura compilata.

Importare una fattura da file "xml"

Il sistema consente altresì di salvare una versione del *file* "fattura" in formato "xml" sul proprio computer, nonché di richiamarlo per proseguire la generazione del documento. Tale funzione è accessibile dal *link* "Importa una fattura da file xml", presente nella maschera principale della sezione "Generazione".

L'Agenzia avverte che in tale ipotesi i dati del fornitore vengono sempre sovrascritti a quelli dell'utente di lavoro per il quale si sta operando.

TRASMISSIONE DELLE FATTURE

La funzionalità di trasmissione delle fatture offerta dal servizio dell'Agenzia delle Entrate consente di inviare i *file* "fattura" generati e salvati sia agli enti delle Pubbliche Amministrazioni, sia a soggetti passivi IVA diversi.

Tuttavia, nel corso del periodo transitorio (dall'1.7.2016 al 31.12.2016), il canale di veicolazione delle fatture elettroniche varia a seconda del formato utilizzato:

- le fatture PA possono essere trasmesse, usualmente, mediante il Sistema di Interscambio;
- le fatture Ordinaria e Semplificata possono essere trasmesse soltanto mediante il *client* di posta elettronica pre-configurato sul computer dell'utente. Infatti, il Sistema di Interscambio non è ancora abilitato all'invio di fatture in formati diversi da quello "PA", per cui, fino al 31.12.2016, i *file* diversi verranno scartati.

L'Agenzia precisa che chi intende ricevere fatture elettroniche via PEC non deve accreditarsi presso il Sistema di Interscambio, ma limitarsi a verificare che il fornitore conosca il suo indirizzo di posta, mentre il campo "Codice Destinatario" sarà riempito con il valore di *default* "000000".

Per quanto riguarda gli incaricati, la trasmissione è resa possibile a condizione che i dati del fornitore presenti in fattura corrispondano ai dati del soggetto per conto del quale l'utente sta operando.

Requisiti per la trasmissione

I *file* "fattura" possono essere inviati:

- singolarmente;
- all'interno di un archivio "zip" di fatture, fino ad un massimo di 10 *file*.

In ogni caso la dimensione massima del *file* caricato non deve superare i 5 Mb.

Il mancato rispetto del formato strutturato "xml" non vincola la generazione del *file* "fattura", ma impedisce la trasmissione mediante il Sistema di Interscambio. Dunque, in caso di generazione della fattura in un diverso formato, la segnalazione di errore non

impedirà la trasmissione del *file* tramite posta elettronica, né la sua visualizzazione in formato pdf.

Scelta del destinatario

Una volta entrati nell'area del servizio denominata "Trasmissione fattura" occorre procedere con la scelta del destinatario, indicando se si tratta di un cliente "privato" o di una Pubblica Amministrazione (ciò in quanto, come anticipato, non tutte le fatture possono ancora "viaggiare" sullo stesso canale telematico).



Invio a un "cliente privato"

Se si sceglie di inviare la fattura a un cliente privato occorre selezionare il pulsante "Apri clienti di posta", che aprirà la finestra del programma di Posta elettronica installato sulla postazione di lavoro.

Invio a una Pubblica Amministrazione

Se si sceglie di inviare la fattura verso una Pubblica Amministrazione, occorre:

- selezionare il pulsante "Sfogli" e scegliere il *file* "fattura" da inviare al Sistema di Interscambio;
- selezionare il pulsante "Invia" per inviare il *file* in formato "xml" al SdI.

Il sistema invierà all'utente l'esito del controllo ("Superato"/"Scartato") e sarà possibile monitorare lo stato del *file* trasmesso. In caso di scarto viene indicata la causa dell'errore.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

A seguito delle istanze avanzate nel corso dell'*iter* di approvazione del DLgs. 127/2015 da parte dei rappresentanti delle imprese circa la necessità di un servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche, la previsione di tale servizio è stata infine inserita nell'art. 1 co. 1 del decreto.

Ambito oggettivo

Il servizio dell'Agenzia delle Entrate consente la conservazione delle fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, purché in formato strutturato, mediante apposizione:

- del sigillo elettronico (Fattura Ordinaria e Semplificata);
- della firma digitale (Fattura PA).

Tali strumenti garantiscono, infatti, l'inalterabilità dei dati contenuti nella fattura.

Ambito soggettivo

Sono ammessi al servizio di conservazione:

- gli operatori economici;
- i soggetti che ricevono fatture elettroniche;
- i soggetti incaricati.

Come chiarito nelle FAQ, la conservazione delle fatture PA è possibile anche per le fatture già emesse negli anni precedenti, purché le stesse siano rappresentate nel formato fattura PA versione 1.1 (si veda il link <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm>).

Durata della conservazione

Le fatture caricate sul servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate saranno conservate per 15 anni.

Adesione all’accordo di servizio

La funzionalità di conservazione prevede, come prerequisito, l’adesione ad un accordo di servizio specifico.

A tal fine, l’utente interessato deve:

- autenticarsi nell’area dedicata (per conto proprio o del soggetto incaricante);
- selezionare il *link* di adesione;
- compilare la *web-form* barrando le caselle relative alla presa visione del Manuale della Conservazione personalizzato e dell’Accordo di servizio, nonché all’accettazione delle condizioni contenute in quest’ultimo;
- selezionare il pulsante “Aderisci al servizio di conservazione”.

The screenshot shows the 'Conservazione' (Conservation) section of a web application. At the top, there is a header with the title 'Conservazione' and a sub-header 'Invia in conservazione le tue fatture, richiedi l'esibizione o monitora lo stato delle tue richieste.' Below this, there are two main columns. The left column contains links for 'Nuova richiesta di esibizione' and 'Monitoraggio delle richieste'. The right column is titled 'Aderisci al servizio di conservazione' and shows the status 'Adesione al servizio di conservazione: Non Attiva'. Below the status, there is a form with fields for 'Codice Fiscale', 'Denominazione: PROVA 20160516', and 'Indirizzo: , 00143 00143 (RM)'. There are two checkboxes: the first is checked and labeled 'Ho preso visione del Manuale della Conservazione. Esso verrà portato in conservazione all'atto dell'adesione del presente accordo di servizio'; the second is also checked and labeled 'Ho preso visione dell'Accordo di servizio e accetto le condizioni in esso riportate'. At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Aderisci al servizio di conservazione' and a link labeled 'Accedi al servizio per l'esibizione e al monitoraggio delle vecchie richieste'.

Verrà così visualizzata la notifica di avvenuta adesione, con la data e l’ora dell’attivazione del servizio.

Revoca dell’accordo di servizio

L’adesione può essere successivamente revocata selezionando il *link* “Revoca accordo di servizio” dalla sezione “Conservazione della fattura elettronica”.

In tal modo vengono visualizzati i dati del soggetto accreditato e le condizioni in base alle quali il servizio verrà revocato per quel soggetto giuridico. Inoltre, tutti gli incaricati per quel soggetto giuridico visualizzeranno nell'area riservata la notifica di avvenuta revoca con i dettagli relativi a chi l'ha effettuata.

A seguito della revoca, il soggetto in questione sarà abilitato al solo servizio di esibizione delle fatture per le quali era stata richiesta la conservazione.

RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

Una volta effettuata l'adesione al servizio sarà possibile richiedere la conservazione dei documenti.

A tal fine, l'utente dovrà:

- selezionare il pulsante "Fai una nuova richiesta di conservazione";
- scegliere la fattura da conservare, la quale dovrà essere dotata della firma qualificata (Fattura PA) o del sigillo elettronico (Fattura Ordinaria/Semplificata);
- selezionare il pulsante "Invia" per esprimere la conferma alla conservazione del documento o dei documenti contenuti nel *file* caricato.

Le fatture possono essere archiviate in un *file* singolo o all'interno di un *file* archivio contenente un numero massimo di 10 fatture.

Inoltre, il *file* caricato deve possedere l'estensione ".xml", ".p7m" o ".zip" e non deve superare il limite dimensionale di 5 Mb.

Esito della richiesta

Una volta effettuato l'invio del *file*, verrà visualizzato l'esito della richiesta, con il nome del *file* e le eventuali segnalazioni di errore.

Se il *file* ha superato i controlli, entro 72 ore dalla protocollazione viene prodotto il rapporto di versamento e l'utente può scaricare la ricevuta di avvio del processo di conservazione.

Monitoraggio

Selezionando il *link* "Monitoraggio delle richieste" viene visualizzata la situazione di ciascuna richiesta effettuata, che può risultare come: "da elaborare", "ricevuta", "presa in carico dal sistema di conservazione", "rifiutata", "fattura conservata", "non valida".

Entro 10 giorni dall'accettazione del *file* preso in carico, viene prodotto il rapporto di conservazione e lo stato del *file* diventa "Conservato".

Controlli

Il sistema, dopo aver effettuato i controlli formali e sulla firma, controlla che il Codice Fiscale dell'utente o del soggetto incaricante (o la relativa partita IVA) sia presente in fattura.

In caso di mancato superamento dei controlli circa le dimensioni del *file*, nello stato del caricamento apparirà il risultato "Scartato", unitamente ai motivi dello scarto.

Con riferimento ai *file* archivio, sarà sufficiente che anche uno solo dei *file* contenuti al suo interno risulti da scartare per comportare lo scarto dell'intero archivio di fatture.

RICHIESTA DI ESIBIZIONE DELLE FATTURE

Come anticipato, gli utenti accreditati, anche una volta revocata l'adesione al servizio di conservazione, possono continuare a richiedere l'esibizione delle fatture conservate.

In tal caso, dovranno:

- selezionare il *link* "Fai una nuova richiesta di esibizione";
- giustificare la richiesta indicando la motivazione ("Accertamento da autorità preposte", "Accertamento organi di controllo contabile", "Richiesta per documentazione procedimenti giudiziari");
- inserire i criteri di ricerca per identificare le fatture da esibire (indicando, obbligatoriamente, l'intervallo temporale all'interno del quale effettuare la ricerca);
- selezionare le fatture interessate e selezionare il pulsante "Chiedi esibizione".

The screenshot shows a web interface titled "Conservazione" with a sub-header "Nuova richiesta di Esibizione". The page includes a navigation menu on the left with options like "Nuovo invio in conservazione", "Nuova richiesta di esibizione" (highlighted in blue), "Monitoraggio delle richieste", and "Revoca l'adesione al servizio". The main content area contains a form for submitting a request, with a dropdown menu for "Motivazione" set to "Accertamento organi di controllo". Below this is a "Filtri di ricerca" section with input fields for "Nome", "Cognome", "Denominazione", "Codice Fiscale", "Partita Iva", "Numero fattura", "Nome File", "Data da" (01/04/2016), and "Data a" (01/06/2016). A "Carica" button is located at the bottom of the form.

La richiesta viene così protocollata e l'utente può visualizzarne lo stato, anche accedendo alla sezione "Monitoraggio delle richieste", in cui, oltre al riepilogo delle richieste di conservazione, viene riportato, in forma tabellare, il riepilogo delle richieste di esibizione e il loro stato di avanzamento.

In tale fase, l'utente può scaricare la ricevuta di presa in carico della richiesta, contenente: il numero di protocollo, il codice fiscale associato al soggetto autenticato o al soggetto giuridico selezionato; il numero e la data delle fatture per le quali è richiesta l'esibizione. Entro 48 ore dalla protocollazione, l'utente sarà abilitato a scaricare le fatture richieste in esibizione.

FUNZIONALITÀ DI ASSISTENZA ALL'UTENTE

Per supportare l'utente nell'utilizzo dei servizi descritti, è stato realizzato un sito *web*, accessibile dal *link* "Assistenza" collocato in alto a destra della *home page* dell'applicazione. Esso riporta anche una sezione "Faq", per risolvere i dubbi operativi più frequenti.

Inoltre, all'interno dell'applicazione è presente un *wizard* di compilazione che guida l'utente alla generazione di una fattura elettronica e in ciascuna scheda compare una funzione di aiuto per approfondimenti su argomenti specifici.